



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17518/2013

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 20461
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 22/03/2018
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - CC
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17518-2013 proposto da:

(omissis) (omissis) , (omissis)

nato a (omissis) il (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il

(omissis) , (omissis) nato a (omissis) il

(omissis) in proprio e nella qualità di eredi di

(omissis) tutti elettivamente domiciliati in

(omissis) presso lo studio

dell'avvocato (omissis) rappresentati e difesi

dall'avvocato (omissis) giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

contro

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

2018

1270

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE DIRITTO

(omissis) in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;


- controricorrentie -

nonchè contro

AGENZIA DEL TERRITORIO C.F. (omissis)

- intimata -

avverso la sentenza n. 6986/2012 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2013 R.G.N.
10147/2010.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that curves upwards and to the right.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva parzialmente accolto le domande, ha respinto i ricorsi proposti da (omissis) e dagli eredi di (omissis) i quali, nel convenire in giudizio l'Agenzia del Territorio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avevano chiesto il risarcimento dei danni derivati dalla ritardata assunzione, disposta nel maggio 2002 anziché a decorrere dall'approvazione delle graduatorie del concorso speciale di idoneità bandito con d.m. 11 maggio 1982;
2. la Corte territoriale ha premesso che i ricorrenti avevano prestato servizio presso la Conservatoria dei registri immobiliari dal gennaio 1978 fino al 31 ottobre 1990, in forza di contratti di appalto rinnovati annualmente, e, dopo avere diffidato l'amministrazione nel febbraio del 1990, avevano agito dinanzi al giudice amministrativo, che con sentenze di eguale tenore, nn. 522 e 523 del 6 aprile 1999, aveva ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal Ministero e ordinato a quest'ultimo di deliberare, ora per allora, i requisiti di ammissione;
3. la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, sicché i ricorrenti avevano promosso giudizio di ottemperanza all'esito del quale, previo superamento della selezione, avevano sottoscritto il contratto di lavoro nel maggio 2002;
4. il giudice di appello, ritenuto inammissibile il motivo con il quale era stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione ed esclusa la legittimazione passiva dell'Agenzia, ha rilevato che la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sicché era onere degli attori dimostrare, oltre al pregiudizio subito, la colpa dell'amministrazione, che non poteva essere desunta solo dal mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa;
5. ha escluso che nella fattispecie il Ministero avesse agito colpevolmente giacché, a fronte del dato normativo e della procedura concorsuale speciale espletata nell'anno 1982, i ricorrenti solo nel febbraio del 1990 si erano attivati;
6. la Corte territoriale ha aggiunto: che il TAR aveva respinto le domande; che «le argomentazioni, invero opinabili, svolte dal C.d.S. con le decisioni di aprile 1999 ben potevano giustificare resistenze da parte della convenuta amministrazione ministeriale, superabili dunque soltanto con apposito giudizio di ottemperanza»; che, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti ai fini dell'espletamento di ordinari concorsi pubblici, neppure appariva colpevole il tempo impiegato dall'amministrazione sino alla stipula dei contratti sottoscritti nel maggio 2002;
7. infine il giudice di appello ha sottolineato la genericità delle allegazioni e delle doglianze espresse dagli attori, i quali si erano limitati a fondare la domanda risarcitoria sul giudicato amministrativo, senza alcuna specifica allegazione circa la sussistenza



dell'elemento psichico richiesto ai fini dell'affermazione della responsabilità extra contrattuale, esonerando in tal modo il resistente da puntuali controdeduzioni e difese sul punto;

8. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (omissis) e gli eredi di (omissis) sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia « *error in iudicando* in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.» e rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'accogliere parzialmente la domanda aveva proceduto ad un'autonoma valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., rimarcando che l'amministrazione era rimasta silente di fronte all'istanza del 5 febbraio 1990 e che l'illegittimità della condotta era stata accertata con sentenza passata in giudicato;

1.1 aggiungono i ricorrenti che ha errato la Corte territoriale nell'escludere il vincolo derivante dal precedente giudicato e nel sostenere che quest'ultimo, eventualmente, coprirebbe il dedotto e il deducibile, posto che da un lato nulla impediva di esperire l'azione risarcitoria, autonoma e distinta rispetto a quella di annullamento, dall'altro, pur nella autonomia dei due giudizi, non poteva più essere rimesso in discussione l'accertamento compiuto dal giudice amministrativo;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione delle norme richiamate nel primo motivo nonché dell'art. 112 d.lgs. n. 104/2010 e dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ. e rileva che la Corte territoriale, per escludere la configurabilità di una condotta colposa, ha attribuito rilievo a circostanze inconferenti ed ha inammissibilmente prospettato profili di opinabilità della decisione del Consiglio di Stato, al fine di giustificare le resistenze opposte dal Ministero;

2.1. i ricorrenti evidenziano che l'avvenuta presentazione della istanza solo in data 5 febbraio 1990 poteva assumere rilievo ex art. 1227 cod. civ., ma non escludere in radice la colpa dell'amministrazione;

2.2. aggiungono che il giudice di appello non poteva andare di diverso avviso rispetto a quello amministrativo e giustificare l'inottemperanza dell'amministrazione sulla base di una valutazione critica delle statuizioni contenute nel giudicato;

2.3. infine evidenziano che, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'amministrazione appellante, la Corte territoriale non poteva fare ricorso al dato di comune esperienza relativo ai tempi delle procedure concorsuali, tanto più che nel caso

di specie la selezione era riservata ai soli ricorrenti ed era consistita in un mero colloquio volto ad accertarne l'inefficienza alle mansioni;

3. la terza critica denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 326 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2909 cod. civ. perché, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado erano stati individuati specifici profili di responsabilità dell'amministrazione, alla quale era stato addebitato di aver tenuto una condotta colpevolmente inerte in una materia non connotata da discrezionalità, atteso il carattere vincolato dell'ammissione alla procedura, dalla quale i ricorrenti erano stati esclusi sebbene il titolo per la partecipazione fosse di facile accertamento e verifica;

3.1. il motivo aggiunge che a fronte di dette articolate argomentazioni il Ministero non aveva allegato circostanze idonee a smentire quanto asserito in relazione alla sussistenza di un comportamento colposo, essendosi limitato a sostenere che per costante indirizzo giurisprudenziale il vincitore di un concorso ha diritto a percepire lo stipendio solo dal giorno di inizio della effettiva prestazione, anche nelle ipotesi in cui venga disposta la retroattività a fini giuridici della nomina;

3.2. sostengono, infine, i ricorrenti che l'atto d'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità in quanto il Tribunale aveva puntualmente individuato "indici rilevatori" della condotta colposa dell'amministrazione in relazione ai quali l'appellante nulla aveva dedotto, essendosi limitato a sostenere che non era stato assolto l'onere della prova;

4. i motivi non possono essere scrutinati perché formulati senza il necessario rispetto dell'onere, imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione dei documenti e degli atti processuali posti a fondamento del ricorso;

4.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 40/2006 oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e tale prescrizione, da correlarsi con l'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., può essere soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la produzione di quest'ultimo, ma a condizione che nel ricorso si specifichi che il fascicolo sia stato depositato e la sede in cui, in quel fascicolo, il documento è rinvenibile (Cass. S.U. nn. 28547/2008, 7161/2010, 22726/2011);

4.2. l'obbligo di specifica indicazione deve essere assolto in modo puntuale, nel senso che occorre una precisa «localizzazione» del documento o dell'atto all'interno dei fascicoli dei precedenti gradi del giudizio (cfr. fra le più recenti Cass. n. 5478/2018 e la giurisprudenza ivi indicata), sicché non è sufficiente un generico richiamo al fascicolo di



parte o d'ufficio, occorrendo, invece, che alla Corte vengano fornite tutte le indicazioni necessarie per l'immediato reperimento dell'atto;

4.3. a detto onere i ricorrenti non hanno adempiuto perché, pur avendo elencato in calce ad ogni motivo gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, quanto all'allocatione degli stessi hanno fatto generico riferimento alle produzioni dei precedenti gradi di giudizio;

4.4. si deve, poi, aggiungere che in nessuna parte del ricorso risulta trascritto il contenuto dell'istanza del febbraio 1990, alla quale la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento nell'escludere profili di colpa della condotta tenuta dall'Amministrazione;

4.5. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4.6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.


P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nelle Adunanze camerali del 22 marzo e del 17 aprile 2018

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 2 ... AGO ... 2018 ...

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

